



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Latina
Servizio n.1

Città di Minturno
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Latina

ISTITUZIONE DI ULTERIORI UFFICI SEPARATI DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI DA UBICARSI IN STRUTTURE RICETTIVE ED EDIFICI DI PARTICOLARE PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE O ARTISTICO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Responsabile del Settore I - Amministrativo

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 106 del Codice Civile, i matrimoni devono essere celebrati pubblicamente nella Casa Comunale;
- Part. 3 del D.P.R. n. 396/2000, recante il Nuovo regolamento dello Stato Civile, dopo aver stabilito che ogni Comune ha un Ufficio di Stato Civile, prevede che la Giunta Comunale possa disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati Uffici di Stato Civile;
- la circolare del Ministero dell'interno n. 29 del 07/06/2007 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla celebrazione dei matrimoni civili in luogo diverso dalla Casa Comunale;
- con la circolare del Ministero dell'interno n. 10 del 28.2.2014 ad oggetto "Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale" si ribadisce che, in risposta all'evoluzione dei costumi e della società, i Comuni possono disporre l'istituzione di uno o più Uffici separati dello Stato Civile presso strutture private;
- l'Amministrazione Comunale di Minturno, con l'obiettivo di contribuire attivamente alla valorizzazione e promozione del proprio territorio, intende procedere alla costituzione di separati Uffici di stato civile per la celebrazione dei matrimoni civili presso strutture in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso;
- per la celebrazione di matrimoni validi in sedi diverse dal Palazzo Comunale, è necessario che il Comune disponga, con carattere di ragionevole temporalità, dei locali dove istituire, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, Uffici distaccati di Stato Civile.

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 dell'01/04/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili;
- la determinazione del Responsabile del Settore I – n. 547 del 12/07/2021 con la quale è stato approvato il presente avviso.

Tutto ciò premesso,

RENDE NOTO

che è intenzione di questa Amministrazione Comunale istituire, per i motivi premessi, ulteriori separati Uffici di Stato Civile da adibire alla celebrazione di matrimoni civili, ubicati in strutture ricettive, locali pubblici di somministrazione che dispongano di ampie sale ricevimento ed edifici di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico che si trovino all'interno del territorio comunale e pertanto

INVITA

Tutti coloro che fossero interessati a costituire un Ufficio di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni negli immobili (strutture ricettive e/o edifici di pregio storico, artistico, architettonico e ambientale) di proprietà e/o nella propria disponibilità, a far pervenire apposita domanda entro i termini e con le modalità di seguito indicati.

Art. 1 - Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande redatte secondo il modello di cui all'allegato A, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno pervenire a questa Amministrazione Comunale, con le seguenti modalità:

- a) a mezzo posta all'indirizzo: Comune di Minturno – Via Principe di Piemonte 5, 04026 Minturno.
- b) consegna a mano presso: Ufficio Protocollo del Comune di Minturno - Via Principe di Piemonte 5, 04026 Minturno, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì 9:00-12:00, martedì e giovedì anche 15:30-17:30);
- c) tramite PEC, mediante inoltro del documento firmato digitalmente, esclusivamente da indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: minturno@legalmail.it

Art. 2 – Documentazione

1. La domanda di partecipazione in bollo (redatta secondo il modello di cui all'allegato A) deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dal presente Avviso.
2. La domanda deve contenere la dichiarazione di possesso del titolo giuridico di cui al successivo articolo 3 per l'intera durata del contratto di comodato.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) una planimetria dettagliata relativa agli spazi messi a disposizione per la celebrazione dei matrimoni;
 - b) una relazione, corredata di adeguata documentazione fotografica che attesti il possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 4.
4. La domanda di partecipazione deve inoltre contenere:
 - a) la dichiarazione con cui il richiedente attesti la conformità edilizia/urbanistica dell'immobile e la conformità alle vigenti norme in materia di impiantistica, superamento delle barriere architettoniche, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, in funzione della capienza massima che dovrà essere dichiarata, nonché l'assenza di barriere architettoniche che impediscano l'accesso a soggetti diversamente abili;
 - b) la dichiarazione di compatibilità della destinazione d'uso urbanistica con l'oggetto del presente avviso;
 - c) la dichiarazione con cui il proprietario si obbliga, in caso di accoglimento della domanda, a sottoscrivere il contratto di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo dei locali da adibirsi ad Ufficio separato di Stato Civile.

Art. 3 - Requisiti soggettivi

1. Il richiedente è tenuto a dichiarare la sussistenza di un idoneo titolo giuridico sull' immobile. Il titolo può consistere nella proprietà o nella titolarità di altro diritto reale. Possono presentare domanda anche soggetti non titolari di un diritto reale sull' immobile, purché ne abbiano la disponibilità giuridica in virtù di un atto (ad es. comodato, locazione ecc.) dal quale risulti espressamente la facoltà per il richiedente di subconcedere in comodato i locali per adibirli all'uso di cui al presente avviso. Il richiedente deve inoltre dichiarare:

- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, né avere nei propri confronti procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni (per le imprese);
- b) di non avere sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena, su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cpp per uno

- o più reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio;
- c) di non avere pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011;
- d) l'assenza di sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- f) di essere adempiente ad obblighi di versamento riguardanti tributi comunali e di non essere moroso, ad altro titolo, verso il Comune;
- g) di non essere controparte del Comune in giudizi pendenti avanti all'autorità giudiziaria.

Art. 4 - Requisiti dell'immobile

1. **Possono essere adibiti a separati Uffici di Stato civile le strutture ricettive, i locali pubblici di somministrazione che dispongano di ampie sale ricevimento e gli edifici di particolare pregio storico, artistico, architettonico, ambientale e paesaggistico purché presentino dimensioni e spazi che garantiscano un corretto svolgimento della cerimonia rispetto alla capienza massima indicata. Tutte le strutture dovranno comunque garantire l'idoneità dei locali, anche tenendo conto degli eventuali interventi di restauro/conservazione effettuati sull'immobile, e potranno essere oggetto di sopralluogo al fine di valutare l'effettiva qualità degli stessi.**

2.1 locali interessati dalla funzione pubblica devono possedere:

- 1) la conformità edilizia/urbanistica;
- 2) la conformità alle vigenti norme in materia di impiantistica, superamento delle barriere architettoniche, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, in funzione della capienza massima dichiarata.

Art. 5 - Cause di esclusione

1. Costituiscono causa di esclusione dalla procedura:

- a) l'insussistenza anche di uno solo dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 3 e 4 del presente Avviso;
- b) la mancata indicazione dei nominativi di cui al successivo articolo 8, comma 1, lett f).

2. L'esclusione opera se l'assenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 sia riferita alla persona fisica richiedente, in caso di impresa individuale, ovvero, in caso di persona giuridica, nei confronti dei soci se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, qualora i soci siano meno di 4, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Art. 6 - Procedura

1. Il Responsabile del Settore Amministrativo procederà a valutare l'ammissibilità delle domande pervenute nonché il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 3 e 4 del Presente Avviso.

2. Sulla base dell'istruttoria di cui al precedente comma 1, l'istituzione di uno o più Uffici separati di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni sarà deliberata con provvedimento della Giunta comunale. Ove il numero degli immobili in possesso di tutti i requisiti prescritti dovesse essere superiore al numero di Uffici separati che l'Amministrazione comunale vorrà istituire, la Giunta Comunale deciderà a proprio insindacabile giudizio quali strutture ed edifici adibire a Uffici separati di stato civile.

Art. 7 - Durata

1. L'istituzione dell'ufficio di Stato Civile separato per la celebrazione dei matrimoni avrà durata di anni 3 (tre), a partire dalla stipula del contratto di comodato d'uso gratuito a favore del Comune.

Art. 8 - Obblighi del comodante

1. A seguito della sottoscrizione del contratto di comodato gratuito, il Comodante si obbliga a:

- a) garantire il libero accesso dei cittadini alla sala ove è istituita la Casa Comunale durante le celebrazioni;
- b) garantire l'uso, nelle date stabilite, dei beni mobili (tavolo e numero congruo di sedie) necessari per le celebrazioni dei matrimoni;
- c) effettuare la manutenzione dell'immobile a propria cura e spese;
- d) garantire la disponibilità dell'immobile per la celebrazione dei matrimoni, fissati dall'ufficio Stato Civile;
- e) comunicare con congruo preavviso all'ufficio Stato Civile la disponibilità alla celebrazione dei

matrimoni; qualora il proprietario dell'immobile sia contattato direttamente, sarà sua cura indirizzare i privati interessati alla celebrazione all'ufficio di Stato Civile del Comune, poiché la fissazione delle date dei matrimoni è prerogativa esclusiva di quest'ultimo;

f) esonerare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni di terzi e danni compiuti durante l'utilizzo del locale ove si celebra il matrimonio.

Art. 9 - Obblighi del Comune

1. Con la stipula del contratto di comodato gratuito, il Comune si obbliga a:

a) utilizzare il bene concesso in comodato con la dovuta diligenza ed al solo scopo della celebrazione dei matrimoni;

b) restituire il bene, alla scadenza del termine convenuto, nello stato in cui è stato consegnato salvo il normale deterioramento in ragione dell'uso.

Art. 10 - Gratuità del comodato d'uso

1. Il Comune non corrisponderà alcun rimborso per l'uso dei locali in oggetto, intendendosi il comodato interamente gratuito. Inoltre, il Comune non risponderà di eventuali danni a cose e persone verificatisi nei locali adibiti alla celebrazione dei matrimoni civili durante tutto il periodo del comodato.

I costi per la celebrazione dei matrimoni civili saranno autonomamente stabiliti dall'Ente ed introitati direttamente dal Comune.

Art. 11 - Controversie

1. Contro il presente avviso e contro gli atti ad esso preordinati e conseguenti, è ammessa impugnazione, nei termini di legge, con ricorso al T.A.R. LAZIO o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 12 - Trattamento dei dati

1. I dati personali dei partecipanti saranno trattati, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente agli adempimenti necessari per la procedura di cui trattasi. Titolare del trattamento è il Comune di Minturno, nella persona del sottoscritto Responsabile del Settore I Amministrativo.

2. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto, al quale si fa espresso ed integrale rinvio.

II presente Avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale che potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, di non istituire separati Uffici di stato civile.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo minturno@legalmail.it.

Minturno, li 13/07/2021

Il Responsabile del Settore I - Amministrativo
F.to Dott. Francesco Paolo D'Elia